

Ministero della Difesa
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Il Reparto – Div. 5^a - Sez. 2^a
Viale dell'Università, 4 – 00185 ROMA

Prot. N. *C/5-20832*

Roma, li *21 MAR. 2002*

OGGETTO: Assenze dal servizio - congedo ai sensi dell'art.42 - 5° comma- del d.lgs 26/3/2001, n.151 - Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°95 del 26/4/2001. Serie Generale.

Seguito: Circolare di Persociv – 2° Reparto – 5^a Divisione – 69035 del 19.7.2001

Si trasmette in allegato il fac-simile di atto dispositivo provvisorio relativo al congedo in oggetto, parzialmente modificato in base alle disposizioni di cui all'art.7 – commi 1, 2 e 8 – lett. c – del CCNI del CCNL del 16.2.1999 sottoscritto il 16.5.2001.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dir.ig. FORTUNATO dr. Michele)

U. de' Federico

Congedo ai sensi dell'art.42 - comma 5° - d.lgs 151/2001

APPENDICE NORMATIVA

1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Hanno titolo a fruire dei benefici in argomento, alternativamente, i lavoratori dipendenti:
a) genitori – anche, adottivi ed affidatari – di soggetti handicappati, non ricoverati a tempo pieno presso strutture specializzate, per i quali è stata accertata, ai sensi dell'art.4 – comma 1- della legge 104/92, da almeno 5 anni, la situazione di gravità contemplata dall'art.3 - comma 3- della medesima legge e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art.33 – commi 1, 2, 3 della predetta legge n.104/92.

Il beneficio spetta anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
b) sempre alternativamente, uno dei fratelli o sorelle conviventi - anche adottivi - del soggetto handicappato grave (sempre che sia stato riconosciuto come tale da almeno 5 anni e non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture specializzate) in caso di decesso di entrambi i genitori di quest'ultimo.

Anche per i fratelli/sorelle sono richieste le altre condizioni previste per il riconoscimento dei permessi ai sensi dell'art.33 della legge 104/92.

Il congedo in argomento può essere cumulato con l'aspettativa di cui al comma 1 dell'art.7 CCNI del CCNL del 16.2.1999 sottoscritto il 16.5.2001 se utilizzato allo stesso titolo (art.7 – comma 8 – lett.c) del CCNI del CCNL del 16.2.1999 sottoscritto il 16.5.2001).

In merito a tale ultimo disposto normativo si specifica quanto segue:

- per stesso titolo, deve intendersi "stesso motivo";
- il congedo "de quo" può essere cumulato, anche per intero, con la aspettativa di cui al comma 1 dell'art.7 sopracitato, qualora usufruito in base allo stesso motivo;
- non occorre in caso di "stesso motivo" l'intervallo di quattro mesi di servizio attivo, intendendosi per tale la effettiva attività lavorativa.

2. DURATA DEL CONGEDO

Il congedo è riconoscibile per la durata complessiva, nell'arco della vita lavorativa di tutti gli aventi diritto, di due anni, che costituiscono anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata.

Si sottolinea che comunque i periodi di congedo di cui trattasi rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art.4 - comma 2 – della legge 53/2000, di due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000 n°278 pubblicato sulla G.U. dell'11.10.2000, n°238 - serie generale. Trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche soltanto per motivi riguardanti esclusivamente la sua persona e non il figlio handicappato), ad esempio, di un anno e quattro mesi di permessi non retribuiti "per gravi e documentati motivi familiari" il congedo di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: naturalmente la differenza fino ai due anni – e cioè un anno e quattro mesi – potrà invece essere riconosciuto all'altro genitore che non avesse mai richiesto permessi per motivi familiari o li avesse chiesti per non oltre otto mesi.

Le stesse regole valgono per i fratelli dei soggetti handicappati in caso di decesso dei genitori.

3. MISURA DEL CONGEDO

Il beneficio in argomento è frazionabile anche a giorni (interi).

A proposito della frazionabilità si precisa che analogamente alle astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali) ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria – perentò non vengono computati nel periodo di congedo di cui trattasi i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l'effettiva ripresa del lavoro.

4. COMPATIBILITA' DEL CONGEDO IN ARGOMENTO CON ALTRI PERMESSI

"Durante il periodo del congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all'art.33 della legge 104/92, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo" (art.42- 5° comma- del d.lgs.26/3/2001 n°151).

Ciò significa non solo, come è ovvio, che chi usufruisce del congedo in questione non può richiedere durante lo stesso periodo i benefici di cui all'art. 33 suindicato, ma che tale facoltà è preclusa nello stesso periodo anche all'altro genitore (o altro fratello/sorella in caso di fruizione da parte di tali soggetti). In particolare i benefici non usufruibili durante il congedo sono:

- prolungamento dell'astensione facoltativa (art.33-1° comma- l.104/92 e d.lgs.151/2001);
- permessi / riposi giornalieri (artt.33-2° comma- l.104/92 e 42-2° comma- d.lgs.151/2001);
- permessi mensili (artt.33-3° comma- l.104/92 e 42-3° comma- d.lgs.151/2001);
- congedo parentale (astensione facoltativa) e congedo per la malattia del figlio (artt.33-4° comma- l.104/92 e 42-4° comma- d.lgs.151/2001).

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- istanza del dipendente;
- verbale della speciale Commissione Medica dell'ASL dal quale risulti l'accertamento ai sensi dell'art.4 della legge 104/92 nei confronti del figlio (o fratello/sorella) dell'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 – comma 3 – della legge 104/92 da almeno cinque anni;
- comunicazione dell'Ente relativa all'intervallo di 4 mesi di servizio attivo di cui all'art 7 – comma 2 – del CCNI del CCNL del 16.2.1999 sottoscritto il 16.5.2001 nel caso in cui il dipendente abbia usufruito di precedente aspettativa ai sensi del – comma 1 – del citato art.7 per motivi diversi da quelli del congedo de quo e/o del comma 5 e/o comma 8 lett. a) e b) dello stesso articolo oppure comunicazione dell'Ente che l'interessato non ha fruito di alcuna dell'aspettative sopracitate;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà debitamente compilata secondo l'allegato fac – simile.